

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE		
tel + 39 0432 926 111 fax + 39 0432 926 000	protezione.civile@regione.fvg.it www.protezionecivile.fvg.it I - 33057 Palmanova, via Natisone 43	

Circolare n. 7619 – del 16/06/2004 agg. del 26/11/2017

CIRCOLARE CONCERNENTE LE POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

ATTIVITA' ASSICURABILI E MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1. Attività di prevenzione

- 1.1 Definizione
- 1.2 Copertura Assicurativa: Lettera a) dell'elenco delle attività del Registro cronologico assicurativo
- 1.3 Procedure Operative

2. Attività di addestramento e formazione

- 2.1 Definizione
- 2.2 Copertura Assicurativa: Lettera b) dell'elenco delle attività del Registro cronologico assicurativo
- 2.3 Procedure Operative

3. Esercitazioni

- 3.1 Definizione
- 3.2 Copertura Assicurativa: Lettera c) dell'elenco delle attività del Registro cronologico assicurativo
- 3.3 Procedure Operative

4. Emergenza e rischio di emergenza

- 4.1 Definizione
- 4.2 Copertura Assicurativa: Lettera d) dell'elenco delle attività del Registro cronologico assicurativo
- 4.3 Procedure Operative

5. Attività di supporto di protezione civile richieste dal Sindaco

- 5.1 Definizione
- 5.2 Copertura Assicurativa: Lettera e) dell'elenco delle attività del Registro cronologico assicurativo
- 5.3 Procedure Operative

6. Attività di protezione civile che "Ope Legis" vengono attribuite in corso di contratto alla Protezione Civile della Regione

- 6.1 Definizione
- 6.2 Copertura Assicurativa: Lettera f) dell'elenco delle attività del Registro cronologico assicurativo
- 6.3 Procedure Operative

Premessa

Con la presente circolare si intende chiarire le procedure di denuncia degli infortuni e dei sinistri, nonché le attività assicurabili e le relative procedure di attivazione della copertura assicurativa: tali chiarimenti sono finalizzati principalmente ad evitare fraintendimenti che compromettano la copertura assicurativa, ma anche a garantire una maggior condivisione e coordinamento delle attività realizzate dai diversi soggetti del Sistema regionale di protezione civile e delle relative modalità organizzative adottate.

Si ritiene infatti necessario definire per ciascuna tipologia di attività alcune modalità organizzative standard, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività stesse e quindi di prevenire eventuali rischi, in qualche modo prevedibili, di infortuni o di danni derivanti da responsabilità civile verso terzi.

Si precisa infine che, relativamente alle Associazioni di volontariato di protezione civile, la presente circolare si riferisce esclusivamente alle Associazioni regolarmente iscritte all'Elenco Regionale delle Associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 30 della L.R. 64/86.

ADDETTO AL REGISTRO ASSICURATIVO

La compilazione del registro assicurativo per i gruppi comunali e per le associazioni (convenzionate) deve essere eseguita on-line.

La figura del "ADDETTO AL REGISTRO ASSICURATIVO" nominato dal Sindaco o dal Presidente delle associazioni deve essere comunicato alla Protezione Civile della Regione in seguito definita PCR.

L'addetto al registro ha il compito di compilare tutte le attività del gruppo comunale/associazioni e inviare alla PCR il foglio riepilogativo mensile firmato dal compilatore, dal Sindaco o un suo delegato, o dal Presidente dell'associazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Per l'invio del foglio riepilogativo mensile si potrà utilizzare la posta elettronica PEC del proprio Comune/Associazione e inviarla alla PEC della Protezione civile (protezionecivile@certregione.fvg.it), o **tramite S.S.V. (Self Service Volontariato)**

E' importante che l'addetto alla compilazione, legga attentamente questa circolare per non *incorrere ad errori di compilazione del registro*.

PROCEDURE DI DENUNCIA

Le polizze assicurative per gli operatori di protezione civile hanno validità e procedure di denuncia differenziate a seconda della tipologia.

In particolare:

Polizza n. A2PEU00239F infortuni sottoscritta con LLOYD'S SYNDACATE KILN ha validità dal 26/11/2014 al 26/11/2019 e si avvarrà dell'intermediazione del Broker individuato nella società AFICURCI Spa di Gorizia

Polizza n. A2LIA016471 per responsabilità civile verso terzi RCT sottoscritta con LLOYD'S dal 26/11/2017 al 26/05/2019

Polizza n. 52728157 Tutela legale, spese legali e peritali per i volontari ALLIANZ S.P.A. hanno validità dal 26/11/2017 al 26/05/2019

Procedura di denuncia sinistri:

1. Entro 30 giorni salvo giustificati motivi dall'infortunio/sinistro, l'infortunato, nel caso della polizza infortuni, o l'operatore che ha presumibilmente causato il danno, nel caso della polizza di responsabilità civile, deve trasmettere tramite fax o email l'apposito modulo compilato in ogni sua parte per le polizze:
 - DENUNCIA INFORTUNIO in caso di attivazione polizza infortunio;
 - DENUNCIA DANNI RCT in caso di attivazione polizza per responsabilità civile verso terzi.

Per la polizza Tutela Legale, spese legali e peritali chiedere, direttamente informazioni alla compagnia assicuratrice (**Allianz SPA Gerenza di Padova - via Trieste 49 – 35121 Padova tel. 0498223811 e-mail gerenzapa@allianz.it**).

2. La Direzione sinistri spedisce all'assicurato, a seguito della ricezione del fax o e-mail di cui al punto 1 e dell'espletamento delle procedure di apertura della pratica, una comunicazione in cui saranno precisati:
 - l'ispettorato sinistri competente per la pratica;
 - Il liquidatore di riferimento (con relativo recapito telefonico ed e-mail);
 - le modalità con cui l'assicurato dovrà far pervenire l'ulteriore documentazione;
 - le modalità di scadenza dei termini di prescrizione al diritto di indennizzo previsti dall'art. 2952 cod. civ. e le relative modalità per interromperne il decorso.

ATTIVITA' ASSICURABILI E MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Nel presente capitolo si specificano le attività assicurabili ai sensi delle polizze in oggetto, suddivise nelle tipologie previste dalle polizze stesse e le procedure per le richieste:

- a) Prevenzione;
- b1) Addestramento
- b2) Formazione;
- b3) Formazione/informativa
- c) Esercitazione;
- d) Attività in emergenza;
- da) Attività in emergenza AIB
- e) Attività di supporto richiesta dal Sindaco;
- f) Attività di protezione civile "ope legis" (vengono attribuite in corso di contratto alla Protezione civile della Regione).

Si precisa a tal proposito che l'antincendio boschivo rientra nelle competenze della protezione civile e pertanto le attività, di cui alle sopraccitate lettere, svolte in ambito di antincendio boschivo sono da ritenersi a tutti gli effetti attività di protezione civile, e come tali devono essere gestite anche relativamente all'attivazione della copertura assicurativa.

Si ricorda che il capitolato prevede che l'attivazione della copertura assicurativa avvenga secondo quanto di seguito specificato:

- per i Gruppi comunali, esclusivamente tramite la compilazione del Registro cronologico on-line;
- per le Associazioni di volontariato convenzionate tramite la compilazione del Registro cronologico on-line, per le associazioni non convenzionate previa acquisizione dell'autorizzazione dell'attività da parte della Protezione civile della Regione, tale autorizzazione dovrà essere allegata al registro cronologico assicurativo.

Per ogni tipologia di attività, tuttavia, sono previste determinate comunicazioni operative, descritte nei paragrafi seguenti: tali comunicazioni devono precedere la compilazione del Registro cronologico ufficiale e sono necessarie al fine di permettere la supervisione ed il coordinamento, da parte della Protezione civile della Regione, delle attività svolte dai Gruppi comunali o dalle Associazioni di volontariato.

La copertura assicurativa cessa alle ore 24 del giorno di registrazione. Nel caso in cui l'attività si prolunghi oltre le 24 ore si devono compilare nel registro più righe per i giorni successivi.

Si sottolinea, infine, che la compilazione del Registro cronologico non garantisce comunque la copertura assicurativa dei volontari qualora gli stessi vengano utilizzati per svolgere attività non rientranti tra quelle indicate nella presente circolare.

1. Attività di prevenzione a)

1.1 Definizione

L'attività di prevenzione del rischio di insorgenza di eventi calamitosi, al livello primario dell'attività di protezione civile, costituisce attività rientrante nella normale gestione del territorio, come peraltro richiamato dall'art. 4 della L.R. 64/86.

Fatte salve le specifiche competenze dirette degli Enti sovra comunali preposti alla manutenzione delle opere demaniali, nonché fatte salve le dirette competenze comunali in materia di manutenzione del territorio, il Gruppo comunale dei volontari di protezione civile collabora con il Sindaco, per la realizzazione di attività funzionali alla prevenzione dei rischi incombenti sul territorio e comunque di tutti gli interventi di varia natura tendenti ad abbassare i rischi nel proprio territorio comunale o di interesse di più comuni.

Rientrano tra le attività di prevenzione primaria, oltre alle attività pianificatorie, programmatiche e ricognitive, anche le attività operative di manutenzione necessarie per assicurare la tempestività ed efficacia delle funzioni di prevenzione.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si elencano di seguito alcune attività di prevenzione realizzabili dal Gruppo comunale di protezione civile anche in collaborazione con altri Gruppi comunali e/o altre Associazioni:

- ricognizione sul territorio e verifica della funzionalità delle opere di difesa dai rischi;
- salvaguardia dell'accesso agli argini, ai punti di controllo, ai manufatti di difesa idraulica, mediante sfalcio o decespugliamento;
- manutenzione di fossi e canali di proprietà comunale, necessari a garantire il regolare deflusso delle acque, previo parere dell'Autorità competente;
- manutenzione mediante sfalcio e potature di alberi delle piste forestali antincendio, previo parere dell'Autorità competente;
- pulizia del sottobosco, previo parere dell'Autorità competente;
- eliminazione dai corsi d'acqua di piante cadute o altri residui che possono ostruire il regolare deflusso delle acque, previo parere dell'Autorità competente;
- rimozione del materiale legnoso fluitato in conseguenza di eventi alluvionali;
- spargimento sale in previsioni di nevicate;
- attività di osservazione e vigilanza ai fini di prevenzione degli incendi boschivi (Art. 4 L.R. 64/86 e art.4 L.R. 8/77 e succ.) organizzate e programmate dai Gruppi comunali di volontari di protezione civile - squadre antincendio boschivo, anche congiuntamente ad altri Comuni a livello di Distretto;
- manutenzione ordinaria mezzi, attrezzature e sede pc.

Si precisa che la viabilità ordinaria, la manutenzione ordinaria di opere pubbliche o di uso pubblico, nonché la pulizia e la sistemazione di parchi e giardini di competenza di ciascuna Amministrazione non rientrano nelle attività di prevenzione di protezione civile. Naturalmente la partecipazione a tale attività da parte dei volontari dei Gruppi comunali non è impedita, ma trattandosi di volontariato civico in senso lato e non di attività di protezione civile, l'onere della copertura assicurativa è a carico dell'amministrazione comunale.

1.2 Copertura Assicurativa: Lettera a) dell'elenco delle attività del Registro cronologico assicurativo

Volontari dei Gruppi comunali di protezione civile (compreso antincendio boschivo)

L'attivazione della copertura assicurativa, come sopra premesso, avviene esclusivamente tramite la compilazione da parte dei volontari del Registro Cronologico Assicurativo, **prima dello svolgimento dell'attività si deve darne comunicazione telefonica alla S.O.R..**

Si precisa che il riepilogo mensile on-line del registro dev'essere firmato dal Sindaco o da un suo delegato (la delega dovrà essere trasmessa alla Protezione Civile della Regione).

Volontari delle Associazioni di volontariato di protezione civile

Si precisa che per le **Associazioni** di volontariato di protezione civile, la copertura assicurativa della Regione viene attivata, salvo disposizioni diverse previste in apposite convenzioni, solo previa autorizzazione della Protezione civile della Regione, da richiedere con congruo anticipo, **e comunque almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'attività.**

1.3 Procedure Operative

Esclusivamente a fini organizzativi - operativi, e non a fini assicurativi di cui si è trattato al paragrafo precedente, la realizzazione delle attività di prevenzione dovrà essere comunicata alla Protezione civile della Regione secondo le seguenti modalità:

- *Attività di prevenzione non di antincendio boschivo del singolo Comune o di Distretto*: è necessario comunicare l'inizio e la fine dell'attività alla Sala Operativa della Regione.

- *Attività di prevenzione di antincendio boschivo del singolo Comune o Distretto*: è necessario comunicare l'inizio e la fine dell'attività alla Sala Operativa della Regione. Tuttavia, al fine di concordare tra più Gruppi comunali appartenenti ad un Distretto e le Stazioni forestali territorialmente competenti un'adeguata sorveglianza del territorio, è auspicabile la predisposizione di un calendario delle attività di prevenzione programmate a livello di Distretto o comunque a livello intercomunale. Tale calendario deve essere comunicato alla Protezione civile della Regione almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività: successivamente è necessario comunicare alla Sala Operativa della Regione l'inizio e la fine di ciascuna delle attività previste in calendario.

- *Attività di prevenzione, sia di antincendio boschivo che non, realizzate coinvolgendo Comuni non appartenenti al Distretto di appartenenza (extra-Distretto)*: questo tipo di attività dev'essere coordinata dalla Protezione civile della Regione. A tal fine è necessario inviare alla Protezione civile della Regione, **almeno 10 giorni prima dell'avvio delle attività**, una sintetica relazione sul tipo di intervento che si intende eseguire e del documento d'impianto, al fine di consentire l'elaborazione del calendario organico di tutti i progetti di prevenzione.

- *Attività di prevenzione, sia di antincendio boschivo che non, realizzate da Associazioni di volontariato di protezione civile, anche in collaborazione con i Gruppi comunali*: è necessario richiedere preventivamente alla Protezione civile della Regione l'autorizzazione all'attività **almeno 10 giorni prima**, e comunicare successivamente alla Sala Operativa della Regione l'inizio – fine dell'attività stessa.

2. Attività di addestramento e formazione b1) b2) b3)

2.1 Definizione

2.1.1 b1) Addestramento: definizione

Sono considerate addestramento tutte le attività svolte da singoli Gruppi comunali o Associazioni, o da Gruppi di Comuni e Associazioni, aventi lo scopo di affinare l'uso delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi in dotazione, con particolare riguardo alla sicurezza.

Un chiaro esempio di addestramento è costituito dal montaggio di una singola tenda: tale operazione infatti è finalizzata esclusivamente a testare le tecniche di allestimento e montaggio di questo tipo di attrezzatura.

Sono da considerarsi, pertanto, addestramento:

- le attività, svolte da singoli Gruppi e Associazioni, o da più Gruppi appartenenti al medesimo Distretto;
- le attività, svolte da più Gruppi appartenenti a "Distretti" ed Associazioni territorialmente presenti o comunque coinvolte, che intendono verificare le attrezzature e le operatività delle singole squadre in un'attività programmata e pianificata, rivolte ai singoli volontari di protezione civile;
- gli addestramenti di antincendio boschivo, svolti anche in forma congiunta da più squadre, sull'uso di attrezzatura antincendio (AIB), prove con motopompe, linee antincendio, quelle attività un tempo chiamate "esercitazioni", ma che essendo programmate e pianificate trovano collocazione come addestramento.

2.1.2 b2) Formazione:

E' considerata attività di formazione la partecipazione dei volontari, dei Gruppi comunali o Associazioni, a corsi formativi, organizzati dalla Protezione civile della Regione o da altri soggetti, attinenti o di interesse per la protezione civile. Rientra in questa attività anche l'organizzazione delle attività sopra descritte da parte dei Gruppi comunali o delle Associazioni.

2.1.3 b3) Formazione/informativa:

Seminari, convegni, riunioni in sede, incontri di volontariato organizzati dalla Protezione civile della Regione o da altri soggetti, attinenti o di interesse per la protezione civile. Rientra in questa attività anche l'organizzazione delle attività sopra descritte da parte dei Gruppi comunali o delle Associazioni

2.2 Copertura assicurativa: Lettera B) dell'elenco delle attività del Registro Cronologico Assicurativo.

Le modalità di attivazione della copertura assicurativa e le relative precisazioni, sono le quelle previste per le attività descritte al paragrafo 1.2.

2.3 Procedure Operative

Esclusivamente a fini organizzativi - operativi, e non a fini assicurativi di cui si è trattato al paragrafo precedente, la realizzazione delle attività di addestramento e formazione/informativa dovrà essere comunicata alla Protezione civile della Regione secondo le seguenti modalità:

- Addestramenti del singolo Gruppo comunale: è necessario comunicare l'inizio e la fine dell'attività alla Sala Operativa della Regione.
- Addestramenti che coinvolgono più Gruppi comunali o Associazioni, appartenenti o meno al medesimo Distretto o al medesimo ambito territoriale: è necessario che il Gruppo comunale o l'Associazione promotrice dell'iniziativa, presenti alla Protezione civile della Regione una **sintetica relazione illustrativa** dell'attività in cui siano individuati tutti i soggetti coinvolti, **almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'attività stessa**; successivamente è necessario comunicare alla Sala Operativa della Regione telefonicamente l'inizio – fine dell'attività stessa.
- Formazione b2); b3): è necessario comunicare telefonicamente alla Sala Operativa della Regione il nome dell'attività, l'inizio – fine dell'attività.

3. Esercitazioni c)

3.1 Definizione

Sono esercitazioni le attività tese a verificare i sistemi di intervento in situazione di possibile emergenza sui principali e probabili eventi interessanti uno o più territori comunali.

Tutte le esercitazioni devono essere organizzate in collaborazione e con il coordinamento della PCR.

In particolare le esercitazioni sono finalizzate a:

- attuare dei sistemi di comando e controllo e gestione degli eventi in ambito comunale;
- verificare l'addestramento operativo dei volontari;
- verificare la conformità fra Piano comunale di emergenza e procedure di intervento;
- verificare le procedure di intervento a livello di più Comuni e Distretti;
- verificare l'operatività sinergica delle forze di volontariato in campo; - verificare i collegamenti e il coordinamento con le strutture di livello superiore (C.O.R. e SOR).

Riprendendo l'esempio proposto al paragrafo 2.1.1 "Addestramento: definizione" del montaggio tende, si precisa che se il montaggio di una singola tenda rientra nell'addestramento, l'allestimento di una tendopoli costituisce invece un'esercitazione, in quanto finalizzata a verificare, in modo strutturato e coordinato, le aree di ammassamento ed il piano comunale di emergenza, nonché tutte le procedure da seguire nell'allestimento e gestione di una tendopoli in situazioni di emergenza.

La realizzazione di attività programmate e pianificate, un tempo definite esercitazioni, e che prevedono l'esecuzione di diversi episodi in contemporanea quali ad esempio il montaggio di singole tende, interventi per allagamenti ed incendi boschivi, ricerca persone e soccorso sanitario, non si possono considerare tali, avendo come unico scopo il perfezionamento dell'uso delle attrezzature, dei materiali e dei mezzi in dotazione. Tali attività rientrano pertanto nell'addestramento e se realizzate in presenza della popolazione sono da considerarsi manifestazioni (paragrafo 5.1, lettera d).

Si ricorda che la pianificazione e la programmazione delle esercitazioni deve essere resa nota al minor numero di persone possibile, al fine di poter verificare la reale operatività dei volontari in un contesto di emergenza.

Le esercitazioni si distinguono in:

- esercitazione comunale o di associazione, svolta dal singolo Gruppo comunale o dalla singola Associazione;
- esercitazione di distretto, svolta da più Gruppi Comunali, Associazioni ed Enti appartenenti al Distretto;
- esercitazione sovracomunale, realizzata con la partecipazione dei Gruppi comunali, Associazioni ed Enti appartenenti a tutta la Regione.

3.2 Copertura assicurativa: lettera c) dell'elenco delle attività del Registro cronologico assicurativo

Le modalità di attivazione della copertura assicurativa e le relative precisazioni, sono quelle previste al paragrafo 1.2.

3.3. Procedure operative

Esclusivamente a fini organizzativi - operativi, e non a fini assicurativi di cui si è trattato al paragrafo precedente, la realizzazione delle esercitazioni dovrà seguire le seguenti fasi:

- predisposizione del progetto dell'esercitazione: descrizione dello scopo, finalità ed attività da svolgere, strutture interessate;
- predisposizione del documento di valutazione rischi;
- predisposizione del documento per la sicurezza;
- verifica della conformità dei materiali e mezzi ed utilizzo delle Dotazioni Protezione Individuale (DPI);
- trasmissione dei suddetti documenti alla Protezione civile della Regione, **almeno 20 giorni prima dell'esercitazione.**

4. Emergenza e rischio di emergenza d) – da)

4.1 Definizione

Ai sensi della L. 24.2.1992, n. 225, art. 2, le emergenze, o comunque le situazioni di rischio di emergenza, sono suddivise in tre tipologie:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria: tali emergenze si verificano a livello comunale ed i cui danni o rischi di danni sono limitati e comunque riguardano al massimo il territorio comunale. Nelle emergenze di tipo a) vengono pertanto coinvolte solo le forze di protezione civile appartenenti all'ambito comunale.

Si precisa che rientra in tali attività anche la ricerca di persone disperse.

- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più Enti o amministrazioni competenti in via ordinaria:

tali emergenze riguardano il territorio di più Comuni se non di tutta la Regione, ed i relativi danni o rischi di danno sono comunque fronteggiabili con le forze della protezione civile della Regione;

- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari: tali emergenze sono di gravità tale, da non rendere sufficiente l'intervento delle forze di protezione civile della singola Regione in cui si sono verificate, ma richiedono la mobilitazione delle forze di protezione civile a livello nazionale.

Alle suddette tipologie di emergenza, sono poi da aggiungere le emergenze di tipo d) che riguardano calamità o altri eventi che colpiscono Paesi esteri, ma che per gravità richiedono la mobilitazione delle forze di protezione civile a livello internazionale.

4.2 Copertura assicurativa: lettera d) e da) dell'elenco delle attività del Registro cronologico assicurativo

Le modalità di attivazione della copertura assicurativa e le relative precisazioni, sono quelle previste per le attività descritte al paragrafo 1.2.

Si sottolinea altresì che, limitatamente al personale impegnato in attività di repressione degli incendi boschivi, i volontari saranno registrati su apposita scheda di intervento, che dovrà essere compilata e firmata dal personale del Corpo Forestale Regionale responsabile delle operazioni di spegnimento la registrazione on-line dell'attività sarà a cura dell'addetto al registro assicurativo inserendo la voce "da) attività in emergenza A.I.B.".

4.3 Procedure operative

Esclusivamente a fini organizzativi - operativi, e non a fini assicurativi di cui si è trattato al paragrafo precedente, l'attivazione dei Gruppi comunali e/o delle Associazioni di volontariato di protezione civile in caso di emergenze o rischio di emergenze e la conseguente gestione dell'emergenza, avviene secondo le seguenti modalità:

- *Emergenze di tipo a)*: il Sindaco attiva il Gruppo comunale di protezione civile e/o l'Associazione di volontariato, se presente nel territorio comunale, dandone immediatamente comunicazione alla S.O.R. (il numero del fax di tale comunicazione dev'essere indicato nel Registro cronologico). La gestione dell'intervento avviene a livello comunale.
- *Emergenze di tipo b)*: il Sindaco del Comune in cui si è verificato l'evento attiva il proprio Gruppo comunale e/o l'Associazione di volontariato, se presente nel territorio comunale, dandone immediatamente comunicazione alla S.O.R.; la S.O.R., a seconda delle esigenze, attiva a sua volta altri Gruppi comunali e/o Associazioni. La gestione degli interventi viene coordinata dalla S.O.R..
- *Emergenze di tipo c)*: se l'emergenza si verifica in Regione, il Sindaco del Comune in cui si è verificato l'evento attiva il proprio Gruppo comunale, dandone immediatamente comunicazione alla Sala Operativa della Regione, che a sua volta attiva, a seconda delle esigenze, i referenti dei Gruppi comunali e/o Associazioni, nonché prende i contatti necessari con il Dipartimento nazionale della protezione civile. La gestione degli interventi viene coordinata dalla S.O.R. in collaborazione con il Dipartimento nazionale della protezione civile.
Se l'emergenza si verifica fuori Regione, la S.O.R. attiva i referenti dei Gruppi comunali e/o Associazioni, e ne gestisce gli interventi, nell'ambito del coordinamento generale effettuato dal Dipartimento nazionale della protezione civile.
- *Emergenze di tipo d)*: il Gruppo comunale e/o l'Associazione viene attivata dalla S.O.R., i Gruppi comunali e/o le Associazioni e ne gestisce gli interventi, nell'ambito del coordinamento generale effettuato dal Dipartimento nazionale della protezione civile, in collaborazione con le altre forze di protezione civile internazionali intervenute.

5. Attività di supporto di protezione civile richieste dal Sindaco

5.1 Definizione

Le attività di cui al presente capitolo sono riconducibili, nella maggior parte dei casi, a manifestazioni, come di seguito specificate:

- a.** partecipazioni a fiere, mostre, manifestazioni da qualunque soggetto organizzate, in cui il/i Gruppo/i comunale/i e le Associazioni partecipano con una struttura propria di informazione e propaganda dell'attività di protezione civile;
- b.** attività svolte con lo scopo di sensibilizzare la popolazione per una moderna coscienza di protezione civile;
- c.** attività svolta con le scuole con particolare riguardo a:
 - collaborazione nelle attività educative di protezione civile;
 - supporto alle prove di evacuazione con particolare riguardo alla prova annuale per la ricorrenza del 6 maggio.
- d.** attività dimostrative tese a portare a conoscenza della popolazione o comunque alla collettività l'operatività dei Gruppi comunali e delle Associazioni di protezione civile, sulle attività dagli stessi svolte. Tali attività potranno essere composte da diversi episodi in contemporanea quali ad esempio il montaggio tende, interventi per allagamenti ed incendi boschivi, supporto ai VVF per la ricerca persone disperse e soccorso sanitario);
- e.** presenza dei volontari alle manifestazioni civili e religiose, ricorrenze, commemorazioni ed altre circostanze cui il Gruppo comunale o l'Associazione sia coinvolto direttamente o invitato a presenziare;
- f.** attività di supporto e partecipazione (non viabilità o blocchi stradali) ad iniziative di solidarietà organizzate, senza fini di lucro, da Enti o strutture, ivi compresi i Gruppi comunali di protezione civile (es. lucciolata): tali attività, infatti, pur non essendo strettamente di protezione civile, sono molto rilevanti per la collettività date le finalità sociali che le caratterizzano e la funzione di aggregazione che rivestono per il volontariato dei Gruppi comunali;
- g.** attività di supporto a strutture preposte in occasione di manifestazioni particolari, non strettamente di protezione civile, ma aventi lo scopo di attuare un'attività di prevenzione in presenza di possibili rischi (eccezionali affluenze di persone, viabilità ridotta, presidi di controllo e prevenzione anche di tipo sanitario, spettacoli pirotecnici, accensione fuochi...).

Tali attività dovranno svolgersi in stretta collaborazione con forze istituzionali presenti, quali ad esempio Carabinieri, Agenti di polizia municipale, Corpo forestale regionale, Vigili del fuoco. (si consiglia di avviare, durante

l'evento anche un'attività sulla protezione civile "es. gazebo informativo, divulgazione dei piani d'emergenza esposizione di mezzi e attrezzature, ecc.").

Si precisa che durante le suddette manifestazioni o eventi, i volontari di protezione civile possono effettuare servizio **di informazione e presidio del territorio, seguendo le indicazioni delle forze istituzionali** a ciò preposte.

Si sottolinea altresì che i volontari di protezione civile possono partecipare anche ad altre manifestazioni, non comprese nell'elenco su esposto, ma non trattandosi di manifestazioni aventi finalità di protezione civile, l'onere della copertura assicurativa dovrà essere a carico dell'amministrazione comunale in quanto l'opera dei volontari è configurabile come attività di volontariato civico in senso lato.

In tal caso i volontari non possono utilizzare la divisa e i mezzi della Protezione Civile. Si precisa, infine, che sono escluse dalla copertura assicurativa le attività che contrattualmente devono essere garantite dall'Ente organizzatore delle suddette manifestazioni.

5.2 Copertura assicurativa: Lettera e) dell'elenco delle attività del Registro Cronologico Assicurativo

Ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa, oltre alle modalità previste per le altre attività sopra descritte, è necessaria la trasmissione alla Protezione Civile della Regione della **richiesta di attivazione assicurativa**, prevista dalle polizze assicurative, sottoscritta dal Sindaco o forze di Polizia, in cui siano indicati i motivi per cui si rende necessario l'intervento dei volontari. Tale **richiesta** dovrà pervenire alla Protezione Civile della Regione, corredata delle documentazioni previste al paragrafo seguente 5.3 "Procedure operative" e nei termini ivi previsti.

5.3 Procedure operative

Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo 5.2 è necessario ottemperare ai seguenti obblighi:

- **Attività di cui alle lettere b), c), d), e):** è necessaria la sola comunicazione telefonica alla SOR d'inizio e fine attività.
- **Attività di cui alle lettere a), f):** è necessario che il Sindaco o Presidente dell'Associazione, trasmetta alla Protezione civile della regione, almeno 5 giorni lavorativi prima, una richiesta corredata da una breve descrizione dell'attività prevista e l'elenco dei Gruppi e/o Associazioni che si intendono coinvolgere. A tal proposito è auspicabile coinvolgere prioritariamente i Gruppi Comunali del Distretto.
- **Attività di cui alla lettera g):** Richiesta di intervento dei Volontari a supporto delle forze di Polizia e di attivazione delle polizze assicurative anche in conformità alle indicazioni operative della Presidenza del Consiglio dei Ministri – del Dipartimento della protezione civile di data 24/6/2016 - DPC/VOL/32320, dove si evidenzia:
 - Indicazione della/delle località dove viene richiesto il supporto
 - Durata prevedibile del supporto richiesto;
 - Il nominativo del soggetto, appartenente all'Autorità che formula la richiesta, e assume la complessiva responsabilità del coordinamento delle attività del Volontariato di protezione civile e quello del o dei referenti operativi sul campo per i Volontari impiegati;
 - N. dei volontari di P.C. richiesti a supporto;
 - Funzioni svolte dai Volontari;
 - (Eventuale planimetria percorso e/o punti di presidio).

La richiesta dovrà essere inviata via PEC alla Protezione civile della Regione almeno 8 giorni prima dell'evento.

Importante.

La copertura assicurativa verrà attivata e chiusa dal momento in cui si darà comunicazione telefonica di inizio – fine dell'attività alla S.O.R..

Nel caso non si abbia proceduto all'invio della richiesta di attivazione, secondo le regole sopra descritte, la S.O.R. non autorizzerà l'attività.

6. Attività di protezione civile che "Ope Legis" vengono attribuite in corso di contratto alla Protezione Civile della Regione f)

6.1 Definizione:

Rientrano in questa tipologia tutte le ulteriori attività che per legge o per contratto/convenzione con altri Enti, vengono assegnate alla Protezione civile della Regione ad esempio (trasporto Sangue Cordonale – trasporto migranti), che quindi deve gestirle tramite le componenti del Sistema regionale integrato di protezione civile.

6.2 Copertura assicurativa: lettera f) dell'elenco delle attività del Registro cronologico assicurativo

Le modalità di attivazione della copertura assicurativa e le relative precisazioni, sono le quelle descritte al paragrafo 1.2.

6.3 Procedure operative

La Protezione civile della Regione attiva, tramite la S.O.R., i singoli Gruppi comunali tramite fax, per lo svolgimento delle attività trattate nel presente paragrafo, fornendo, in tale sede, tutte le informazioni necessarie e le eventuali procedure speciali da seguire.